
PIAO 2023/2025 – FABBISOGNO PERSONALE



Comune di Gavorrano

Sezione PIAO Programma Triennale di Fabbisogno del personale 2023/205
piano Assunzionale 2023

RELAZIONE – PROGRAMMA ASSUNZIONI PREMESSO CHE:

- l'art. 91 del T.U.E.L. stabilisce che nell'ambito dell'Ente Locale, ai fini di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse, gli organi di vertice delle Amministrazioni Locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale così come previsto dall'art. 39, commi 1 e 20 bis (comma aggiunto dall'art. 20, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488), della Legge 27 dicembre 1997, n.449;
- detto art. 39 dispone l'obbligo della programmazione del fabbisogno e del reclutamento del personale, finalizzata ad assicurare migliore funzionalità dei servizi e l'ottimizzazione delle risorse, nei limiti delle disponibilità finanziarie e di bilancio;
- il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell'ente locale, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. 267/2000 e dal D.Lgs. 165/2001, attribuisce alla Giunta specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e determinazione dei fabbisogni di personale;
- l'art. 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, assegna ai revisori dei conti degli Enti Locali il compito di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. 449/97 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- che in materia di contenimento della spesa di personale, l'art. 1, commi 557, 557-bis e 557 quater della Legge 296/2006 come integrato dall'art. 3, comma 5-bis D.L. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014, impone il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente all'entrata in vigore della disposizione di legge (Triennio 2011-2013);
- che tra le condizioni e vincoli per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, l'art. 3, comma 6 del D.L. n. 90/2014 prevede che i limiti non si applichino alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura della quota d'obbligo;
- la Deliberazione n. 25/2014 della Corte dei Conti Sezione Autonomie con la quale è stato precisato che a decorrere dall'anno 2014 il parametro cui è ancorato il contenimento della spesa di personale è la spesa media del triennio 2011/2013, che assume pertanto un valore di riferimento statico;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 116 del 8/07/2022, come integrata dalla successiva n. 127 del 29/07/2022, con cui si è determinato il fabbisogno di personale 2022/2024, nonché le modalità di reperimento dello stesso, compatibilmente con il rispetto dei limiti di spesa in materia;

CONSIDERATO che occorre verificare il contenimento del fabbisogno già disposto con i dati derivanti contabili derivanti dal rendiconto 2022, approvato con deliberazione del C.C. n. 18 del 27/07/2023;

DATO ATTO che:

- il limite di spesa di personale media triennio 2011/2013, ai sensi art. 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come introdotto dal comma 5-bis dell'art. 3 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 114, è pari ad € 1.551.395,12;
- nell'ambito del limite di cui al punto 1 precedente, il limite della spesa di personale con contratti di lavoro flessibile, ai sensi dell'art. 9, c. 28, del D.L. n. 78/2010, è pari ad € **180.545,44;**
- non vi sono carenze derivanti dagli obblighi di quote riservate di personale ai sensi della L. 68/99;
- la spesa del personale prevista per nel bilancio 2023/2025 è contenuta nel limite di spesa di cui al punto 1 precedente;

questa amministrazione non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

- la dotazione organica complessiva è stata rideterminata con la deliberazione G.C. n. 127 del 29/07/2022;
- ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs 165/2001, come modificato dall’art. 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevandone la inesistenza, con deliberazione della G.C. n. 92 del 30/06/2023;
- la spesa del personale 2022, determinata ai sensi dell’art. 1, c. 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., è stata inferiore alla media del triennio 2011/2013;
- ha adottato il Piano triennale 2022/2024 di azioni positive in materia di pari opportunità, di cui all’art. 48, c. 1, del D.Lgs. 198/2006, con deliberazione della G.C., n. 66 del 02/05/2022;
- non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni;
- è in regola con gli adempimenti di cui all’art. 9, comma 1- quinquies del D.L. 113/2016, convertito in legge 160/2016;

VISTO l’art. 33, comma 2 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, che ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali, il cui testo definitivo viene di seguito riportato: *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell’ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle ‘unioni dei comuni’ ai sensi dell’articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l’assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell’anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. (...omissis...)”;*

VISTO il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

Serie Generale n.108 del 27 aprile 2020, finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;

CONSIDERATO che le disposizioni del DM 17 marzo 2020 e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020;

VISTA la circolare esplicativa sul DM 17 marzo 2020 emanata dal Ministro per la PA di concerto con il Ministro dell'Interno e con il MEF prot. n. 1374 A del 08/06/2020 in attuazione dell'art. 33 comma 2 del DL 34/2019;

VISTO che il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del D.L. 90/2014, è pari a € **1.551.395,12** (vedasi anche DGC m. 160/2020)

VISTO che ai sensi dell'art. 2 del DM 17 marzo 2020:

- le spese di personale sono quelle rilevate nell'ultimo rendiconto della gestione approvato (comma 1, lettera a);
- le entrate correnti sono rappresentate dalla media degli accertamenti di competenza relativi agli ultimi tre rendiconti approvati (comma 1, lettera b);
- il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) è quello stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata (comma 1, lettera b).

RICHIAMATO l'art. 3 del Decreto del Ministero dell'Interno 21 ottobre 2020 che testualmente recita "*Ai fini del rispetto dei valori soglia di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ciascun comune computa nella spesa di personale la quota a proprio carico e, per il comune capofila, non rilevano le entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati dai comuni convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa*"

CONSIDERATO che, ai fini della verifica del limite di soglia di cui ai due capoversi precedenti, i dati da prendere in esame sono quelli del rendiconto 2022, che di seguito si pongono:

valore medio delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata

TIPO ENTRATA	2020	2021	2022
Titolo 1	5.913.670,56	6.609.507,70	6.938.832,71
Titolo 2	1.207.555,75	640.705,93	547.831,21
Titolo 3	951.050,81	927.104,83	1.042.415,25
TOTALE ENTRATE al lordo FCDE	8.072.277,12	8.177.318,46	8.529.079,17
FCDE 2022	//	//	1.010.365,54
Media triennio precedente al netto FCDE	//	//	

importi al netto dei rimborsi di altri enti per la segreteria convenzionata (presenti solo fino al 2021)

TIPO ENTRATA	2020	2021	2022
Titolo 1	5.913.670,56	6.609.507,70	6.938.832,71
Titolo 2	1.207.555,75	640.705,93	547.831,21
Titolo 3	899.749,08	904.090,51	1.042.415,25
TOTALE ENTRATE al lordo FCDE	8.020.975,39	8.154.304,14	8.529.079,17
FCDE 2021	//	//	1.010.365,54

Media triennio precedente al netto FCDE	//	//	7.224.420,69
---	----	----	--------------

spese di personale, rilevate nell'ultimo rendiconto di gestione 2022:

TIPO SPESA	2022
U 1.01.00.00.000	1.620.180,84
U 1.03.02.12.001	0
U 1.03.02.12.002	0
U 1.03.02.12.003	0
U 1.03.02.12.999	0
TOTALE	1.620.180,84

VISTO l'art. 3 del DM 17 marzo 2020 in cui sono individuati i valori soglia per fascia demografica del rapporto tra spesa di personale rispetto alle entrate correnti e dato atto che il valore soglia degli Enti che si trovano nella fascia demografica di cui alla lettera E (comuni da 5.000 a 9.999 abitanti) è fissato al 26,9%

VERIFICATO che, per questo comune, il rapporto calcolato per il PTFP 2023/2025, aggiornato ai valori sopra determinati, è il seguente:

VALORE CALCOLATO	PTFP 20/21/22
Spesa personale	1.620.180,84
Media entrate	7.224.420,69
Percentuale	22,43%

DATO ATTO che il Comune di Gavorrano registra un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti inferiore alla soglia del 26,9%, collocandosi nella fascia 1 – Comuni Virtuosi e che pertanto, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DM 17 marzo 2020, può incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore al valore soglia, come rappresentato nel seguente schema:

VALORE CALCOLATO	
Spesa personale	1.620.180,84
Media entrate	7.224.420,69
Percentuale	22,43%
Percentuale tabella 1 DM corrispondente a	26,90%
Differenza	4,47%
Incremento spesa personale art. 4, comma 2, DM	323.188,33

*L'incremento della spesa è dato da $7.224.420,69 \times 26,90\% = 1.943.369,17$ a cui bisogna sottrarre il valore di spesa del consuntivo ($1.943.369,17 - 1.620.180,84 = 323.188,33$)

VISTO l'art. 5, comma 1, del DM 17 marzo 2020 con cui, per il periodo 2020-2024, è stato fissato un tetto alle maggiori assunzioni possibili anche per gli enti virtuosi, dando atto che gli stessi "possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1";

VISTO che per la fascia demografica cui appartiene questo Ente il valore percentuale indicato dalla tabella 2 dell'art. 5, comma 1, è pari per l'anno 2023 al 25% e che le spese di personale registrate nel 2018 ammontano a complessivi € 1.737.024,68 (al netto dei rimborsi per segreteria convenzionata) per un incremento teorico pari a € 434.256,17;

DATO ATTO pertanto che l'importo di cui all'art. 5, comma 1, è superiore a quello di cui all'art. 4 e che pertanto lo stesso non è applicabile, al pari della maggiorazione prevista dall'art. 5, comma 2:

Incremento massimo teorico art. 4	323.188,33
Incremento entro il limite art. 5, comma 1	434.256,17
Incremento effettivo	323.188,33
Applicazione turn-over residuo	Non applicabile perché farebbe superare il limite massimo teorico per raggiungere la soglia

DATO ATTO che, pertanto, alla luce delle verifiche sopra riportate in base all'ultimo rendiconto approvato, questo ente resta "virtuoso" e non vengono modificate le condizioni già disposte con il fabbisogno 2022/2024 approvato con deliberazione della G.C. n. 116/2022 e s.m.i.;

DATO ATTO che il limite della spesa di personale con contratti di lavoro flessibile, ai sensi dell'art 9, comma 28, del DL 78/2010, è pari ad € 180.545,44, di cui già impiegati con precedenti assunzioni in servizio:

n. 3 posti cat. D art. 110 TUEL per tutto l'anno	€	125.209,28
TOTALE	€	125.209,28

RISCONTRATA la necessità di apportare modifiche alla dotazione organica di cui alla deliberazione della G.C. n. 127/2022, trasformando un posto dell'area funzionari ed E.Q. in un posto dell'area istruttori;

VISTO l'art. 52 comma 1 bis, come novellato dal DL n. 80/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 113/2021, che dispone: *"(...) Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente"*;

DATO ATTO che:

- con deliberazione della G.C. n. 192 del 23/12/2021 "Integrazione e modifiche al fabbisogno di personale 2021-2023 di cui alla deliberazione della g.c. n. 62/2021 e ss.mm.ii", si disponeva, per l'anno 2022, una progressione di carriera (progressione verticale) per N. 1 posizione di cat. D – Istruttore Direttivo Amministrativo da assegnare all'Area Affari Generali, tramite procedura comparativa conforme alla previsione normativa di cui al paragrafo precedente ed ad esito del previo adeguamento del regolamento ordinamento uffici e servizi dell'Ente, funzionale a recepire l'istituto di cui trattasi, da trarre alla scadenza dell'incarico ex art. 110 comma 1 dlgs 267/2000 di Responsabile della stessa Area;
- la progressione di carriera di cui trattasi era bilanciata dall'assunzione di n. 1 cat. D, Istruttore Amministrativo Contabile, prevista ed attuata nell'anno 2022 da scorrimento graduatoria concorsuale pubblica a tempo indeterminato ai sensi della propria deliberazione n. 142 del 04/10/2021;
- essendo stata approvata la disciplina per l'attuazione delle progressioni tra aree con deliberazione della G.C. n. 99 del 11/07/2023, occorre dare attuazione con tale modalità alla copertura a tempo indeterminato del posto già disposto per il fabbisogno dell'anno 2022, attualmente coperto mediante incarico art. 110, comma 1, TUEL;

RICHIAMATI:

- la deliberazione della G.C. n. 149 del 27/11/2018 con cui, nell'ambito del piano dei fabbisogni di personale 2019-2021, fu disposta l'assunzione n. 1 unità a tempo determinato e pieno, per il periodo di 3 anni, di cat. D, quale alta professionalità amministrativa contabile da destinarsi all'attività del Consorzio del Parco Tecnologico Archeologico delle Colline Metallifere grossetane, da reperirsi tramite procedura selettiva art. 110, c. 2, D.Lgs. 267/2000;
- la determinazione n. 736 del 13/12/2018 con cui fu approvato l'avviso di selezione per tale posto, in cui era prevista l'assunzione a tempo pieno e determinato, per il periodo di anni tre eventualmente prorogabili per ulteriori due
- la determinazione n. 27 del 23/01/2019 con cui furono approvati gli atti della commissione giudicatrice della selezione e sulla base della quale, con decreto sindacale n. 4 del 30/01/2021 fu individuato il soggetto con il quale stipulare contratto di assunzione per il periodo di anni tre, dal 1/2/2019, attualmente in regime di proroga;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 05/04/2018 "Rinnovo convenzione con il Consorzio del Parco Tecnologico Archeologico delle Colline Metallifere Grossetane. Approvazione schema" e la successiva n. 51 del 27/04/2020 con cui veniva modificato lo schema di convenzione;

DATO ATTO che la citata convenzione, sottoscritta con il Consorzio del Parco Tecnologico Archeologico delle Colline Metallifere Grossetane, sono previsti tutta una serie di servizi e supporti nell'attività del Parco, a cui questo Ente adempie con il proprio personale;

CONSIDERATO, pertanto, in visione della scadenza del contratto stipulato ai sensi dell'art. 110, comma 2, TUEL di procedere a nuova selezione, sempre ai sensi dell'art. 110, comma 2 del TUEL, per un nuovo incarico fino alla scadenza del mandato elettorale del sindaco in corso;

VERIFICATE le necessità di copertura a **tempo indeterminato** dei seguenti posti:

- a) n. 1 posto dell'area Funzionari ed elevata qualificazione, posizione economica D1, in sostituzione dell'incarico ex art. 110, comma 1 TUEL sopra descritto, Funzionario amministrativo, a tempo pieno;
- b) n. 1 posto dell'area Funzionari ed elevata qualificazione, posizione economica D1, in sostituzione di cessazione dal servizio al 30/04/2023, Funzionario contabile, a tempo pieno;
- c) n. 1 posto dell'area Istruttori, posizione economica C1, in sostituzione di trasferimento per mobilità a favore del Parco della Maremma al 14/04/2023 di Funzionario contabile, da modifica della dotazione organica in Istruttore amministrativo, a tempo pieno;
- d) n. 1 posto dell'area Istruttori, posizione economica C1, in sostituzione di cessazione dal servizio al 30/09/2022, Istruttore amministrativo, a tempo pieno;
- e) n. 1 posto dell'area Istruttori, posizione economica C1, in sostituzione di trasferimento per mobilità a favore dell'Amministrazione Provinciale di Grosseto al 31/01/2023, di Istruttore amministrativo, a tempo pieno;
- f) n. 1 posto dell'area Istruttori, posizione economica C1, in sostituzione di cessazione dal servizio al 31/12/2022, Istruttore di polizia locale, a tempo pieno;
- g) n. 1 posto dell'area Istruttori, posizione economica C1, Istruttore amministrativo, a tempo pieno;
- h) n. 2 posti dell'area degli operatori esperti, posizione economica B1, Operatori tecnici esperti, a tempo pieno, in sostituzione di cessazioni dal servizio al 6/09/2022 e 30/04/2023;

VERIFICATE le necessità di copertura a **tempo determinato** dei seguenti posti:

- i) n. 1 posto dell'area Funzionari ed elevata qualificazione, posizione economica D1, da reperirsi ai sensi dell'ex art. 110, comma 1 TUEL, attualmente in regime di proroga, del Settore Lavori pubblici, manutenzioni e governo del territorio, Funzionario tecnico, a tempo pieno, sino a scadenza del mandato elettorale in corso;
- j) n. 1 posto dell'area Funzionari ed elevata qualificazione, posizione economica D1, da reperirsi ai sensi dell'ex art. 110, comma 2 TUEL, attualmente in regime di proroga, per gli adempimenti relativi alla convenzione in essere con il Parco Tecnologico Archeologico delle

Colline Metallifere Grossetane, Funzionario amministrativo, a tempo pieno, sino a scadenza del mandato elettorale in corso;

DATO ATTO CHE:

- la dotazione organica complessiva individuata nella deliberazione di Giunta comunale n. 127/2022 viene modificata in quella allegata al presente atto;
- con il presente atto si apporta conseguentemente modifica all'assegnazione di unità di personale tra le strutture dell'Ente;

VISTO:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il vigente “Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”;
- i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Funzioni Locali;
- l’allegato parere del Revisore dei conti, ex art. 19 comma 8 della L. n. 448/2001;

SI PROGRAMMA:

1. di modificare la propria dotazione organica con quella presente in allegato
2. nel rispetto dello spazio finanziario teorico disponibile per nuove assunzioni, cioè fino al raggiungimento della soglia massima del DM Tabella 1, sulla base del rapporto registrato tra spesa di personale /entrate correnti, è il seguente:

VALORE CALCOLATO	
Spesa personale	1.620.180,84
Media entrate	7.224.420,69
Percentuale	22,43%
Percentuale tabella 1 DM corrispondente a	26,90%
Differenza	4.47%
Incremento spesa personale art. 4, comma 2, DM	323.188,33

3. con l'aggiornamento dei dati di soglia e spesa di personale relativi al rendiconto 2022, la programmazione delle assunzioni di personale, per il triennio 2023/2025, annualità 2023 è la seguente:

TEMPO INDETERMINATO

- a) **n. 1 posto di Funzionario Amministrativo** appartenente all'area Funzionari ed elevata qualificazione, a tempo pieno, destinato al Settore Affari generali, da reclutare mediante **progressione tra le aree**;
- b) **n. 1 posto di Funzionario contabile**, appartenente all'area Funzionari ed elevata qualificazione, a tempo pieno, destinato al Settore Servizi finanziari, da reclutare mediante **concorso pubblico**;
- c) **n. 3 posti di Istruttore amministrativo**, appartenenti all'area degli Istruttori, a tempo pieno, destinati al Settore Servizi finanziari da reclutare mediante **scorrimento graduatorie di altri enti**;
- d) **n. 1 posto di Istruttore amministrativo**, appartenente all'area degli Istruttori, a tempo pieno, destinato al Settore Affari generali, da reclutare **mediante mobilità tra enti**;
- e) n. 1 posto di Istruttore di polizia locale, appartenente all'area degli Istruttori, , a tempo pieno, destinato al Servizio Polizia Municipale, da reclutare mediante **scorrimento graduatorie di altri enti**;
- f) **n. 2 posti di Operatori tecnici esperti**, appartenenti all'area degli operatori esperti, a tempo pieno, destinati al Settore Lavori pubblici, manutenzioni e governo del territorio, da reclutare mediante **concorso pubblico**;

TEMPO DETERMINATO

- g) **n. 1 posto di Funzionario Tecnico**, appartenente all'area dei Funzionari ed elevata qualificazione, da reclutare con selezione ai sensi dell'ex **art. 110, comma 1 TUEL**, destinato al Settore Lavori pubblici, manutenzioni e governo del territorio, a tempo pieno, sino a scadenza del mandato elettorale in corso;
- h) **n. 1 posto di Funzionario Amministrativo**, appartenente all'area dei Funzionari ed elevata qualificazione, da reclutare con selezione ai sensi dell'ex **art. 110, comma 2 TUEL** sino a scadenza del mandato elettorale in corso, da destinarsi al Settore Affari generali per gli adempimenti relativi alla convenzione in essere con il Parco Tecnologico Archeologico delle Colline Metallifere Grossetane;

La spesa relativa ai posti di cui alla presente programmazione Sezione PIAO è interamente prevista nel bilancio 2023/2025 e nel rispetto dei limiti di cui all'art. 1, commi 557, 557-bis e 557 quater della Legge 296/2006 come integrato dall'art. 3, comma 5-bis D.L. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014;

Il responsabile dei servizi Finanziari
d.ssa Viviana Fugazzotto